



COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il presente regolamento:

- 1. E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 01/03/2011 con atto n.02;*
- 2. E' stato modificato con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 07/03/2019 ;*
- 3. E' entrato in vigore li 17/04/2019*

COMUNE DI CINISI
Provincia di Palermo

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente Regolamento, predisposto in applicazione del vigente ordinamento degli enti locali, delle altre leggi vigenti in materia, delle leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia, dello statuto di questo Comune disciplina e podestà, i diritti ed i doveri dei Consiglieri comunali e del Presidente, l'esercizio delle funzioni del Consiglio e dei Consiglieri.
2. Il presente regolamento disciplina altresì il lavoro preliminare, la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni.
3. Il Consigliere comunale è, in quanto componente del Consiglio comunale, portatore di interessi collettivi e di diritti e doveri propri.
4. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente.
5. Le competenze così come le varie funzioni dei consiglieri, sono previste dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.
6. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi al principio di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa.
7. Se nel corso delle adunanze consiliari si dovessero presentare casi che non risultino disciplinati dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Segretario comunale nel rispetto dei principi sopraccitati.
8. Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Art. 2

INTERPRETEZIONE E DIFFUSIONE

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente art. 1 e le norme ivi richiamate.
2. L'interpretazione della norma come stabilito dal 7° comma del precedente art. 1, ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Dalla stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.
3. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei consiglieri.
4. Copia del regolamento viene inviata ai Consiglieri comunali.

CAPO I MANDATO ELETTIVO

Art. 3

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica, il rimborso delle spese e l'assistenza processuale sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Ogni Consigliere rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato; pertanto nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica, ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.
3. I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi ed alle aspettative stabilite dalla legge.

Art. 4

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività del Sindaco e della Giunta attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. Oltre al diritto di chiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d' iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di dibattito generale.
3. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

Art 5

INFORMAZIONI AI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di controllo e di sindacato sull'attività dell'amministrazione comunale e devono essere posti nelle condizioni più favorevoli per esercitare tale potestà.
2. Questo diritto-dovere potrà essere esercitato, oltrechè con la visione dei provvedimenti adottati ed il rischio delle loro copie, anche con l' esercizio del diritto di informazione.
3. In conformità a quanto previsto dalla L.R. 10/91 e 48/91, i Consiglieri Comunali hanno diritto di informazione su tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento o in virtù di una motivata ed eccezionale disposizione del Sindaco e con l' osservanza dei limiti di legge imposti sulla secretazione degli atti e sulla privacy.

4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dal Sindaco, dagli Assessori, dal Segretario Comunale e dai dirigenti dei settori, le informazioni necessarie per l'espletamento del loro mandato elettivo, relativamente ai provvedimenti adottati da organi esterni o da privati, sulle quali l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi.
5. A tal fine, i predetti rivolgono richiesta di informazione, verbalmente, ai soggetti indicati al comma precedente, i quali sono tenuti, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza su ciascuna pratica trattata per competenza dal loro assessorato, settore o ufficio.
6. In caso di diniego ed in tutte le occasioni nelle quali i Consiglieri non si ritengono esaurientemente soddisfatti, rivolgono istanza scritta al Sindaco il quale deve pronunciarsi entro tre giorni dalla richiesta.
7. Contro il diniego è ammesso ricorso nei termini di legge alle autorità competenti.

Art. 6 **DIRITTO DI VISIONE**

1. Il diritto d'informazione si può concretare anche nel diritto di consultazione degli atti relativi ai vari procedimenti.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento o in virtù di una motivata ed eccezionale disposizione del Sindaco, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di avere in visione dagli uffici del Comune, aziende, istituzioni ed enti dipendenti o che comunque ottengono contributi e finanziamenti dal Comune, tutte le pratiche e tutti i provvedimenti, compresi i pareri, le istanze, denunce, proposte, anche se provenienti da organi esterni o da privati, sulle quali l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi.
4. L'esercizio del diritto è effettuato dai Consiglieri richiedendo l'accesso tramite il Segretario Comunale ai responsabili preposti ai singoli uffici ed indicando con puntuale individuazione il provvedimento o la pratica o il documento che interessa.
5. Le richieste generiche che non permettono l'individuazione del provvedimento o degli atti richiesti, le richieste generalizzate, relative ad intere pratiche o a categorie di provvedimenti, non potranno essere prese in considerazione.

Art 7 **RILASCIO DI COPIE, ATTI E DOCUMENTI**

1. La richiesta delle copie di atti, documenti, provvedimenti e deliberazioni, di verbali delle Commissioni consiliari e delle altre Commissioni Comunali istituite per legge, di bandi e di verbali di gara, di ordinanze, di determinazioni del Sindaco o della "dirigenza" comunale, di petizione presente dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione, è effettuata alla segreteria comunale che la smisterà all'ufficio competente.
2. La richiesta scritta deve contenere gli estremi dell'atto di cui si chiede copia con la dichiarazione contestuale che sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica, indicandone la connessione oggettiva, la data e la firma.
3. Il rilascio della copia deve avvenire entro il terzo giorno successivo a quello della registrazione della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi o voluminosi, nel quel caso il responsabile dell'ufficio competente al rilascio è tenuto a

precisare il maggior termine necessario per il rilascio, che comunque non potrà superare i 20 giorni.

4. Le copie verranno rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale ed in esenzione dei diritti di segreteria e senza spese, ai sensi dell'allegato B, n. 1 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, del n. 8 della tabella D allegata alla legge 8.6.1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per l'autenticazione, il responsabile dell'ufficio competente al rilascio provvederà ai sensi del D.P.R. 445/2000
6. Le copie, su cui dovrà essere riportata la seguente indicazione "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI RILASCIATA IN CARTA LIBERA AL SIG..... NELLA SUA QUALITA' DI CONSIGLIERE COMUNALE" sarà trasmessa all'ufficio di segreteria entro i termini utili per il rilascio, che ne curerà la consegna al richiedente.

Art. 8

RESPONSABILITA' E RIMEDI

1. Ogni eventuale indebito ritardo, rifiuto o comportamento dilatorio per l'esercizio del diritto di accesso di cui ai precedenti articoli, è oggetto di addebiti in relazione alle rispettive responsabilità dei dipendenti.
2. Qualora la richiesta sia stata avanzata al Sindaco o all'Assessore competente per materia, in caso di ingiustificato persistente ritardo o rifiuto, il Consigliere può chiedere l'intervento del Presidente del Consiglio il richiamo dell'Organo ritenuto inadempiente.
3. Il Presidente, nella prima riunione utile, illustra i termini della questione e le eventuali giustificazioni. Nella discussione può intervenire ogni capo gruppo o delegato per non più di cinque minuti.
4. Il Consiglio Comunale, fermo restando i rimedi giurisdizionali, si pronuncerà con un provvedimento motivato sull'eventuale richiamo dell'Organo inadempiente.

Art. 9

NORME COMUNI

1. Le disposizioni di cui agli articoli dal 6 all'8, si applicano, in quanto compatibili anche agli Assessori ed al Sindaco.
2. I Consiglieri Comunali e gli altri Amministratori, sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Restando ferme le norme, sia procedurali che sostanziali, contenute in regolamenti già esecutivi che regolano la stessa materia, tranne le disposizioni più restrittive che sono abrogate con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10

DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte, di rispettare le decisioni e le direttive del Presidente, di tenere comportamenti tali da facilitare le funzioni e non sminuirne l'autorità.
2. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge o dalle relative norme regolamentali e nei casi in cui l'oggetto ne rappresenti la necessità e

l'opportunità. Non devono utilizzare i documenti e le informazioni per scopi diversi dall'espletamento del loro mandato.

3. Inoltre devono rispettare le norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale e quella sulle spese per la campagna elettorale, come previsto dalle norme vigenti e dallo statuto.
4. L'esercizio dei doveri e dei diritti dei Consiglieri e i relativi doveri del Sindaco, degli Assessori o degli organi burocratici, le varie procedure, i tempi ed i modi sono regolati dalla legge e dallo Statuto con le specificazioni del presente regolamento.

Art. 11 **ASTENZIONE**

1. I Consiglieri Comunali, così come gli altri amministratori, devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dello stesso dipendenti.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti o affini fino al quarto grado.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi, comporta anche l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 12 **RAPPRESENTANZA**

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che di un determinato organo o collegio debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre eletto o designato dal Consiglio in seduta pubblica con vocazione segreta e garantendo, se prevista la presenza della minoranza, la scelta del consigliere indicato dai relativi gruppi.
2. Per le nomine nelle commissioni consiliari o in commissioni previste da leggi speciali si applicano rispettivamente le relative disposizioni regolamentari o legislative.
3. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
4. In caso di partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico.
5. Essa interviene assieme al Sindaco o un Assessore delegato. La delegazione viene costituita dal Consigliere e nei casi di urgenza dalla conferenza dei capigruppo.
6. Le relative spese sono imputate sul corrispondente intervento del bilancio, assegnando le dotazioni finanziarie necessarie con il P.E.G. al dipendente responsabile dei servizi generali.

Art. 13 **DECADENZA, RIMOZIONE, SOSPENSIONE**

1. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dalla legge e dallo Statuto.
2. Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato dalla contestazione fatta dal Presidente.
3. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato e decide conseguentemente.
4. La decadenza e la rimozione dei Consiglieri e le relative procedure sono regolate dalla legge, sia quando si verifichi una delle condizioni previste dalla L.R. n. 31/86 e successive modificazioni ed integrazioni, sia quando intervenga un provvedimento dell'autorità competente.
5. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta e nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento della insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità del surrogato.
7. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di causa di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
8. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

Art. 14 **DIMISSIONI**

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione e la surroga sono regolati dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate al Consiglio con comunicazione scritta e sottoscritta inviata al Presidente e per conoscenza al Segretario comunale o formalizzata nella seduta del Consiglio ed inserite a verbale.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Qualora la comunicazione delle dimissioni sia integrata da motivazioni politiche, formulate in maniera chiara ed esplicita, su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati per legge, potrà nella prima riunione utile, aprirsi un dibattito.
4. Il Consiglio Comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità del surrogante, secondo le disposizioni di legge.

CAPO II

RELAZIONI CON GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 15 **GRUPPI CONSILIARI**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente ed al Sindaco ed al Segretario comunale, la loro composizione ed il nome del Capo gruppo entro il giorno

precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni. In mancanza di varie comunicazioni, viene considerato Capo gruppo il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione, come previsto dal secondo comma, allegando la dichiarazione di accettazione del capo nuovo gruppo.
4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non intende aderire ad altri gruppi acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che eleggerà al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione come previsto dal secondo comma da parte dei consiglieri interessati.
5. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario Comunale o da un dipendente della Segreteria all'uopo delegato, la comunicazione di cui al 4 comma dell'art. 15 della legge regionale n. 44/91 come sostituito dall'art. 4 della legge n. 23/1997.

Art. 16

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Il Presidente può sottoporre a parere della conferenza dei capi gruppo, prima di decidere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad esse attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento o dal Consiglio Comunale per appositi incarichi formalmente conferiti.
4. Le proposte ed i pareri della conferenza dei capi gruppo sono resi noti al Consiglio dal Presidente.
5. La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o del Vice Presidente. Alla riunione può partecipare, a richiesta del Presidente, il Segretario Comunale o il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente.
6. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capi gruppo.
7. La seduta della Conferenza è valida quando è rappresentata da almeno la metà dei gruppi consiliari costituiti.
8. I capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando essi siano impossibilitati a partecipare personalmente. Per le assenze ed i permessi si applicano le disposizioni della legge che disciplina la materia.
9. La Giunta assicura ai gruppi, locali idonei nella sede del Palazzo Comunale, per l'esercizio delle loro funzioni.
10. Il Presidente può richiedere la presenza del Responsabile del Servizio di Segreteria AA.GG. o suo delegato al fine di redigere il verbale della seduta.

Art. 17

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 38 dello Statuto, all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, può istituire nel proprio seno le Commissioni Consiliari permanenti.

2. Le Commissioni Consiliari sono organi interni del Consiglio Comunale.

Art.18

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le Commissioni Consiliari permanenti sono composte da cinque consiglieri comunali, eletti in seno al Consiglio con criteri proporzionali.
2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può in qualsiasi momento deliberare l'istituzione di una Commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito ed il termine per riferire all'assemblea consiliare.
3. Ogni consigliere ha il diritto ed il dovere di far parte delle Commissioni Consiliari ed esercitare le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
4. Le Commissioni Consiliari non appena istituite, sono convocate dal Presidente del Consiglio per procedere nel loro interno alla nomina di un Presidente e di un Vice Presidente che ne coordinano e stimolano l'attività.
5. Alle sedute delle Commissioni Consiliari possono partecipare, su invito del loro presidente, esperti, tecnici e funzionari per gli opportuni e necessari approfondimenti tecnici su argomenti di competenza delle Commissioni medesime.
6. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendono necessaria la sostituzione di un consigliere, il Consiglio Comunale designa un altro rappresentante garantendo comunque la rappresentanza della minoranza.

Art. 19

COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Nell'ambito delle rispettive competenze per materia, le Commissioni Consiliari ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, hanno il compito di:
 - Esaminare ed approfondire in sede referente, le più rilevanti questioni di interesse dell'Amministrazione loro deferite del Consiglio Comunale;
 - Assumere diretta conoscenza delle questioni concernenti enti, aziende, società, consorzi ed altre forme associative cui il Comune è interessato e di riferirne periodicamente al consiglio comunale;
 - Svolgere di propria iniziativa attività propulsiva e di controllo su materie ed argomenti del Consiglio Comunale.
 - Esprimere il parere obbligatorio ma non vincolante per il Consiglio Comunale, su tutte le proposte di deliberazioni la cui competenza è demandata per legge al Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni esprimono i loro pareri entro e non oltre 7 giorni dalla trasmissione dei relativi atti, o giorni tre, nei casi d'urgenza, da indicarsi espressamente nella richiesta.
3. Trascorso tale termine senza che intervenga il parere, le deliberazioni vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale.
4. Per un coordinato svolgimento delle attività delle Commissioni, i rispettivi Presidenti, all'inizio di ogni anno, concordano un programma di massima della loro attività.

Art.20

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente della Commissione Consiliare o chi ne fa le veci convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
2. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all' o.d.g. di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
3. La convocazione è effettuata dal Presidente, su propria determinazione o su richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, di un terzo dei membri della Commissione, ovvero su richiesta scritta di un terzo dei consiglieri in carica.
4. La riunione deve essere tenuta almeno entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta a protocollo generale del Comune.
5. La convocazione di cui ai precedenti commi, sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si terrà la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi tramite l'ufficio messi, ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno 24 ore prima dell'adunanza.
6. Della convocazione e del relativo ordine del giorno deve essere data la comunicazione entro lo stesso termine al Sindaco e agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, che sono tenuti ad intervenire e, se richiesti, a relazionare in merito ai punti all'ordine del giorno.
7. Gli atti relativi agli affari iscritti all'o.d.g. sono depositati presso la segreteria comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.
8. Il Presidente del Consiglio Comunale, unitamente al Segretario Comunale o suo sostituto, assicurano il coordinamento funzionale delle riunioni delle commissioni.

Art. 21

RIUNIONI DELLE COMMISSIONI

1. La riunione delle Commissioni è valida quando sono presenti almeno la maggioranza dei componenti in carica.
2. La seduta viene dichiarata deserta dal Presidente o da un componente, dopo che sia trascorsa mezz'ora dall'orario fissato se non si è raggiunto il numero legale.
3. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Responsabile del Servizio di Segreteria o un suo delegato. Spetta al Segretario della Commissione curare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Egli cura ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso, unitamente al Presidente, sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza.
4. Le copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai capi gruppo e al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali.
5. In seno alle Commissioni possono essere costituiti gruppi di almeno due consiglieri e possono essere indicati i componenti che svolgono le funzioni di capo gruppo.

CAPO III
ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 22
LUOGO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala del Palazzo Comunale.
2. Possono essere indette, per motivi particolari, riunioni in locali diversi. In tal caso a cura del Presidente del Consiglio Comunale, dovrà darsi notizia alla cittadinanza con appositi avvisi pubblici.
3. In ogni caso il luogo di riunione non potrà mai essere fissato fuori dal territorio del Comune.

Art. 23
CONVOCAZIONI

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria ogni trimestre.
2. Ai fini della convocazione sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni concernente l'attività programmatica e indirizzo del Consiglio Comunale nonché quelle relative al bilancio, al Conto Consuntivo nonché quelle di cui all'art.42, del D.Lgs 267/2000 come introdotta nell'Ordinamento regionale con la L.R n. 30/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme di legge.
4. La convocazione del Consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
5. Quando si ravvisano ragioni di necessità tali da rendere indifferibili la trattazione di determinati affari, il consiglio può riunirsi in sessione straordinaria:
 - 1) su richiesta di un quinto dei consiglieri;
 - 2) per determinazioni del Presidente del Consiglio;
 - 3) su richiesta del sindaco
6. In tal caso la riunione deve avere luogo entro 10 giorni dalla presentazione della domanda.
7. Il consiglio esamina preliminarmente la sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza e ove non la riscontri, può rinviare la trattazione dell'affare alla seduta immediatamente successiva.

Art. 24
ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno consiste nell'elencazione sintetica degli argomenti da trattare.
2. Spetta al Presidente il potere di compilarlo;

3. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati nella Segreteria Comunale nei tre giorni precedenti quella della convocazione e durante l'ordinario orario d'ufficio.
4. Nessuna proposta può essere ammessa a discussione, se non viene, almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta, notificata ai consiglieri con un o.d.g. integrativo e depositata presso l'ufficio di segreteria con tutti i documenti di riferimento ed i pareri di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25

AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei Consiglieri deve avvenire con avvisi scritti a firma del Presidente o di chi legalmente lo sostituisce e notificata dal messo comunale al domicilio eletto del Consigliere.
2. A tal fine i Consiglieri che non risiedono nel Comune di Cinisi, devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicato, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.
3. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo Statuto. Alle relative spese si provvederà con assegnazione delle necessarie dotazioni finanziarie con il P.E.G. al dipendente responsabile dei servizi generali e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
4. L'avviso di convocazione deve indicare l'Organo che ha chiesto la convocazione, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in seduta pubblica o segreta, e va notificato:
 - per le sessioni ordinarie, almeno 5 giorni liberi prima della riunione;
 - per le sessioni straordinarie, almeno 3 giorni liberi prima della riunione;
 - per le sessioni straordinarie urgenti, almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 26

AVVISO PUBBLICO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta, sotto la responsabilità del Segretario Comunale o di chi lo sostituisce legalmente, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
2. Il personale addetto ai servizi ausiliari e di supporto della Segreteria Comunale il giorno stabilito per l'adunanza, curerà, l'esposizione della bandiera.

CAPO IV SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 27

APERTURA DI SEDUTA E MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

1. La seduta viene aperta all'ora stabilita dall'avviso di convocazione con la presenza del numero legale data della metà più uno dei consiglieri in carica ed accertato mediante appello nominale.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
3. Qualora dopo la ripresa dei lavoratori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica.
5. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
6. Dalla seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi dei presenti.
7. Durante lo svolgimento della seduta il Segretario non è obbligato a fare verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto dal Presidente o da uno dei consiglieri.
8. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a questo richiesto per la legalità della seduta, il Presidente, se la seduta all'apertura è già stata sospesa di un'ora dichiara deserta la seduta per gli oggetti ancora rimasti da trattare e quindi rinviata al giorno successivo alla medesima ora se invece la seduta all'apertura non sia stata sospesa di un'ora, ma abbia avuto validamente inizio, per la sopravvenuta mancanza del numero legale si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2°.

Art. 28

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.
2. Le sedute non sono pubbliche quando si tratta di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità o argomenti i cui atti sono stati secretati con provvedimento del Sindaco, ai sensi di legge.
3. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernenti le qualità e capacità di persone, o quando l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da fare ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio Comunale su proposta motivata del Presidente o di un consigliere ed a maggioranza dei voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
4. Durante la seduta segreta restano in aula oltre che al Segretario Comunale, i componenti dell'Ufficio di Segreteria eventualmente in servizio, vincolati al segreto d'ufficio.

28 BIS

Diretta streaming – registrazione audio video da parte di soggetti terzi

- 1. Le sedute di Consiglio Comunale possono essere rese visibili in diretta streaming accedendo al sito istituzionale dell'Ente. Il presidente del Consiglio Comunale, all'inizio dei lavori consiliari, deve comunicare all'Assise civica che la seduta è in diretta streaming. Le dirette streaming vengono realizzate nel rispetto delle prescrizioni in materia di privacy previste dalla normativa vigente.**
- 2. L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di registrazione, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature devono essere autorizzati, dal Presidente del Consiglio sentiti i capigruppo.**
- 3. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare, almeno 2 giorni prima della seduta consiliare, apposita istanza di autorizzazione, in forma di scritta, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:**
 - soggetto promotore (in caso di associazione, comitati, enti, ecc. la domanda dovrà anche indicare il nominativo del legale rappresentante ovvero del presidente);**
 - modalità delle riprese;**
 - finalità perseguite;**
 - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);**
 - estremi identificativi del titolare/responsabili del trattamento dati a seguito delle riprese e delle loro diffusioni.**
- 4. Il Presidente del Consiglio può rilasciare l'autorizzazione, di norma, prima dell'inizio della seduta.**
- 5. L'autorizzazione fornita comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.**

(Articolo introdotto con delibera di CC n. 5 del 07/03/2019)

Art. 29

ADUNANZE APERTE

- 1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente può indire un'adunanza aperta nella sua sede abituale od anche in altri luoghi pubblici.**
- 2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia Regionale di Palermo, di altri Comuni, delle forze sociali, politiche economiche e sindacali interessati ai temi posti all'o.d.g.**
- 3. Il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei Consigli Comunali, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, purché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.**
- 4. Alle votazioni prendono comunque parte i soli Consiglieri comunali.**

5. Durante le sedute aperte, è fatto divieto di trattare affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso.
6. Qualora dei cittadini rappresentati nelle consulte, per la trattazione di argomenti urgenti e di particolare rilevanza, lo richiedano, è garantito loro il diritto di udienza in Consiglio Comunale.
7. La richiesta scritta deve essere presentata al Presidente almeno dieci giorni prima della convocazione del Consiglio; in essa dovranno essere motivazioni per le quali si chiede udienza, nonché il cittadino che dovrà esporle.
8. Il tempo massimo concesso per ogni udienza è stabilito in dieci minuti.
9. Ad ogni Consiglio non potranno essere ascoltate più di due domande di udienza.

Art. 30

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può fare eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio, quindi dà inizio alla discussione sugli argomenti iscritti all'o.d.g., seguendo la progressione numerico dello stesso.
2. Sono vietati durante la discussione, manifestazioni e discorsi non correlati all'argomento proposto ed incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare.

Art. 31

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco rivolti al Presidente.
2. Chi intende parlare ne fa richiesta alla Presidenza che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.
3. Ogni intervento può riguardare esclusivamente l'argomento in discussione.
4. Si possono fare in qualsiasi momento nel corso della seduta, interventi per richiamo al regolamento o per fatto personale.
5. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama.
6. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente lo allontana dall'aula, comminando una sanzione pecuniaria pari all'indennità di presenza, che verrà incamerata in bilancio ed utilizzata per le spese di rappresentanza del Consiglio.

Art. 32

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare allo stesso riservata. Le persone che assistono debbono restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
2. Ai rappresentanti delle Istituzioni e della stampa accreditata è riservato apposito spazio.
3. Il servizio di vigilanza e di ordine pubblico è assicurativo del Corpo di Polizia Municipale.
4. Oltre al segretario, agli impiegati, ai vigili ed agli inservienti addetti al servizio, i dipendenti comunali responsabili del procedimento del provvedimento deliberativo proposto e che hanno competenza nell'esprimere pareri, secondo quanto stabilito nelle vigenti disposizioni di legge sono tenuti ad assistere il Segretario, su richiesta dello stesso, e su richiesta del Presidente, intervenire nel corso del dibattito, per dare le informazioni necessarie per la migliore comprensione della proposta iscritta all'o.d.g. ed

eventualmente, in caso di emendamenti formalmente presentati, esprimere sull'emendamento e prima che questo sia posto in votazione, il parere prescritto dalle disposizioni di legge.

5. Nei casi in cui la complessità dell'argomento trattato, non consenta l'acquisizione dei suddetti pareri, il Presidente rinverrà l'argomento in trattazione alla prima seduta utile immediatamente successiva o sospenderà i lavori dell'aula per riaprirli in data che verrà concordata seduta stante con i capi gruppo consiliari.
6. in tale ipotesi, i Consiglieri assenti saranno avvisati a cura del Segretario tramite avviso scritto.
7. Il Presidente può ordinare al servizio di vigilanza, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti e richiami di allontanare chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, ponendolo in tal caso, immediatamente a disposizione dell'autorità di P.S.
8. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il tavolo della Presidenza e la seduta viene sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto.
9. Se ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente scioglie definitivamente la seduta.
10. In quest'ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato con le modalità e nei tempi di cui all'art. 24.

Art. 33

UFFICIO DI PRESIDENZA

1. E' istituito l'Ufficio di presidenza del Consiglio Comunale cui è assegnato un locale nel Palazzo Comunale, fornito di tutte le strutture tecnico-logistiche in dotazione del Comune, per l'espletamento del mandato di Presidente.
2. Compatibilmente con la dotazione organica disponibile, all'Ufficio è assegnata con provvedimento del responsabile del settore affari generali e in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni di legge che regolano la mobilità interna del personale, una unità lavorativa scelta tra i dipendenti dell'area amministrativa che abbiano gli opportuni requisiti di professionalità.
3. Al Presidente ed ai Consiglieri Comunali deve essere consentito l'accesso nei locali di loro pertinenza, anche fuori del normale orario d'ufficio, per consentire la predisposizione e l'approfondimento degli atti in discussione al Consiglio, per la Conferenza dei Capigruppo e per le riunioni delle Commissioni Consiliari formalmente istituite.
4. L'organizzazione tecnica e logistica per le attività di cui al precedente comma, sono di competenza del dipendente assegnato all'Ufficio di Presidenza.

Art. 34

ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine d'iscrizione indicato nell'avviso di convocazione, secondo le norme del presente regolamento.
2. Concede la facoltà d'intervento sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura della seduta.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti all'o.d.g. può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere, se questo non incontra opposizioni.

4. In caso di opposizioni, la proposta di modifica è messa immediatamente ai voti, senza discussione e senza pareri ed approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
5. La trattazione di un argomento può essere sospesa, su proposta del Presidente, per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta.
6. In caso di opposizione, senza discussione si decide con le modalità di cui al 4° comma.
7. I Consiglieri e l'esecutivo, possono chiedere al Presidente in qualsiasi momento e prima che l'argomento iscritto all'o.d.g. sia posto in discussione, il ritiro delle proposte rispettivamente presentate. La richiesta del ritiro va motivata e non deve essere votata dal Consiglio.

Art. 35

ORDINE DELLA SEDUTA

1. Non è permesso deliberare su argomenti che non sono iscritti all'o.d.g.
2. Il Presidente, il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere proponente riferisce intorno all'affare in trattazione.
3. L'argomento può essere illustrato anche a mezzo relazione scritta, in precedenza divulgata e consegna all'apertura della seduta al Presidente.
4. I relatori per ogni argomento illustrato sono tenuti a limitare i loro interventi nel limite di tempo di 15 minuti.
5. Alla discussione possono prendere parte tutti i consiglieri, ognuno dei quali deve ottenere la parola dal Presidente. Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di tempo di 20 minuti.
6. Esaurita l'illustrazione dell'argomento e nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione da adottarsi con l'osservanza delle norme e delle procedure di legge.
7. La discussione su ogni argomento segue il seguente ordine:
 - Discussione generale seguita da eventuale proposta di rinvio o sospensione;
 - Discussione particolareggiata sull'affare nei suoi articoli o nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti, sottoemendamenti ed aggiunte e relative votazioni;
 - Votazione complessiva sull'affare.

Art. 36

NORME PER LA DISCUSSIONE

1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata o alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. La parola è concessa ai Consiglieri per turno, seguendo l'ordine di iscrizione.
4. Nella discussione i Consiglieri non possono parlare per più di due volte, salvo che il Presidente, tenute presenti le circostanze di fatto, non ritenga a suo insindacabile giudizio, consentire eccezioni.

5. I tempi previsti dal 4° e 5° comma del precedente articolo, sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio, al conto consuntivo, ai programmi, ai piani urbanistici e loro varianti, ai regolamenti ed agli atti di indirizzo di competenza del Consiglio Comunale, adottati in attuazione delle norme di leggi vigenti.
6. La conferenza dei capi gruppo ha in ogni caso, la facoltà di fissare limiti di tempo più ampi.
7. Delle decisioni in tal senso, il Presidente avvisa il Consiglio all'inizio della seduta o della discussione in argomento.
8. Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio, ai sensi dell'art. 20, c. 3, della L.R. 7/92 e s.m.i. e della Circ.ass.to EE.LL.n. 5/96:

Art. 37

MOZIONE D'ORDINE E FATTO PERSONALE

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale.
2. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente sentito il Segretario Comunale, ma in caso di esplicita richiesta la questione è posta in votazione.
3. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
4. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi.
5. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide l'Assemblea senza discussione e con votazione palese.
6. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
7. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o un rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare, la Commissione d'indagine e riferire sulla fondatezza delle accuse.

Art. 38

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

1. Prima che inizi la trattazione di una proposta o durante la discussione generale, nel corso del suo intervento, ogni consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno o emendamenti.
2. L'o.d.g. consiste in una richiesta di votazione intesa a respingere o a modificare il provvedimento in esame.
3. L'emendamento invece consiste nella presentazione di una proposta motivata di apportare soppressione, modifiche o aggiunte al testo del provvedimento in esame.
4. Gli ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione, dando la precedenza a quelli la cui approvazione comporta la decadenza di tutti gli altri.

5. La votazione sugli emendamenti precede quella sul testo del provvedimento complessivo.
6. Vengono per primi posti in votazione gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
7. I sottoemendamenti (modifiche di emendamenti già presentati), sono votati prima dell'emendamento a cui si riferiscono.
8. Gli ordini del giorno, gli emendamenti, i sottoemendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati e deposti sul banco del Presidente il quale ne dà lettura.
9. Non si può procedere alla votazione sugli emendamenti e sui sottoemendamenti se non dopo aver acquisito i pareri prescritti dalle disposizioni di leggi vigenti.
10. Nei casi in cui la complessità dell'emendamento o sottoemendamento proposto, non consenta l'acquisizione dei pareri al cui al precedente comma, il relativo argomento dovrà essere rinviato in altra seduta da tenersi non prima dei successivi cinque giorni, in maniera tale da consentire agli Uffici di acquisire tutti gli elementi o sottoemendamenti presentati, nell'Ufficio di Presidenza entro il termine sopra indicato.
11. Per quanto concerne l'attività deliberativa connessa al bilancio ed al conto consuntivo si fa rinvio all'apposito regolamento di contabilità ed alle norme sull'ordinamento contabile.

Art. 39

DICHIARAZIONE DI VOTO

Dichiarata chiusa la discussione generale, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto.

Ciascun Consigliere può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto con una breve esposizione dei motivi e per non più di due (2) minuti. Il Consigliere che annuncia il voto a nome del proprio Gruppo può parlare per non più di cinque (5) minuti.

Art.40

RESPONSABILITA'

Il Consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati.

E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

E' parimente esente da responsabilità il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Si applicano Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'art. 93 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e le norme recettizie dell'ordinamento regionale vigente.

CAPO V

INTERROGAZIONI E MOZIONI

Art. 41

NORME COMUNI

I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo o di controllo politico amministrativo del Consiglio Comunale e sull'attività del Sindaco e della Giunta.

Art. 42 **INTERROGAZIONI**

1. Le interrogazioni sono presentate, per scritto e firmate, al Presidente del Consiglio o al Sindaco, secondo la loro specifica competenza, e consistono nella richiesta di informazioni circa la veridicità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
2. Alle interrogazioni i predetti organi sono tenuti a rispondere entro 30 giorni dalla loro presentazione per iscritto o oralmente nel primo consiglio comunale, in relazione alla richiesta dell'interrogante.
3. Quando l'interrogazione ha carattere urgente i termini sono ridotti a 15 giorni ed in casi eccezionali, riconosciuti validi dal Presidente, può essere presentata e trattata durante la riunione del Consiglio.
4. In questo caso, il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, che ne dà lettura in assemblea.
5. Il Sindaco o l'Assessore delegato, possono dare risposta immediata se dispongono di elementi necessari.
6. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta entro dieci giorni da quello di presentazione.
7. Per trattare le interrogazioni in Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal precedente comma 3°, è sufficiente l'intervento di due quinti dei Consiglieri in carica e nel verbale di seduta sarà allegato o riportato in modo succinto il contenuto dell'interrogazione, della risposta e della replica.
8. L'illustrazione dell'interrogazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di 10 minuti.
9. La replica dell'interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno, in non più di 5 minuti.
10. In caso di assenza dell'interrogante, l'interrogazione s'intende ritirata.
11. Nella stessa seduta ogni Consigliere non può rivolgere più di due interrogazioni.

Art. 43 **MOZIONI**

1. La mozione consiste in una proposta da sottoporre al Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e relativa alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta o del Sindaco nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.
2. Le mozioni devono essere presentate, per iscritto e sottoscritte da almeno tre Consiglieri, al Sindaco e al Presidente del Consiglio che le iscriverà all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
3. Uno dei sottoscrittori potrà illustrare la mozione per non più di dieci minuti.
4. Potranno intervenire un rappresentante per gruppo consiliare e dell'amministrazione con interventi massimi di cinque minuti, a cui potrà replicare uno dei sottoscrittori per non più di cinque minuti.

5. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta, dopo che il Sindaco avrà esposto la posizione dell'Amministrazione, all'approvazione del Consiglio Comunale, nelle forme e modi previsti per la votazione delle deliberazioni, senza necessità di pareri in quanto non si concreterà in un atto deliberativo sostanziale.
6. Per la mozione di sfiducia si applicano le norme e le modalità prescritte dalle vigenti norme di legge.

ART.44

(QUESTION TIME – Interrogazione a risposta immediata)

1. La Question Time è una fase dei lavori consiliari nella quale vengono illustrate una serie di interrogazioni consistenti in una sola domanda formulata in modo chiaro e conciso, di solito riguardante argomenti di particolare urgenza o rilevanza per la Comunità e a cui viene data risposta immediata in aula dall'organo esecutivo. La question time può essere calendarizzato periodicamente nei lavori consiliari o deciso dalla conferenza dei capigruppo per particolari argomenti.
2. Il presentatore del quesito della Question Time ha facoltà di illustrare per non più di un (1) minuto. A tale interrogazione a risposta immediata risponde il Sindaco o un suo delegato per non più di un (3) minuti. L'interrogante ha diritto di replica per non più di (1) minuto senza che nessun altro consigliere possa intervenire.
3. Per la trattazione della Question Time vengono assegnati quarantacinque (45) minuti.

CAPO VI VOTAZIONI

Art. 45

MODI DI VOTAZIONE E GENERALITA'

1. I Consiglieri Comunali votano ad alta voce per appello nominale, per alzata di mano, per alzata e seduta o mediante congegno elettronico.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si votano a scrutinio segreto.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi di maggioranza qualificate prescritte dalla legge.
4. In caso di nomine, si applica, a parità di voti ottenuti il principio dell'anzianità.

Art. 46

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che la domandino almeno tre consiglieri.
2. Per questa votazione il Presidente indica il significato del SI o del No.
3. Il Segretario fa l'appello, annota i voti ed il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 47

CONTROPROVA

1. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano o mediante congegno elettronico è soggetto a controprova se un Consigliere lo richiede immediatamente dopo la proclamazione del risultato e comunque prima che si passi ad altro argomento.
2. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato delle prove e della controprova. Se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

Art. 48

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

1. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede.
2. Lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente con l'assistenza dei tre scrutatori di seduta.
3. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art. 49

ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ai quali compete accettare il risultato e verificare le regolarità della votazione, ne proclama l'esito.
2. Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

CAPO VII

VERBALI

Art. 50

PROCESSO VERBALE

1. Il processo verbale, atto pubblico redatto in forma scritta che documenta la volontà espressa attraverso la deliberazione adottata per ogni argomento all'o.d.g., costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta e riporta i principali punti della discussione ed il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, nonché il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
2. **Il processo verbale viene redatto in forma scritta avvalendosi di sistemi di registrazione audio. Le registrazioni audio vengono trascritte a cura del Segretario Comunale o dei dipendenti comunali che lo coadiuvano nell'attività di verbalizzazione. Le stesse non sono, pertanto, ostensibili a terzi. I consiglieri comunali, il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale, i Responsabili di Settore - Titolari di P.O. - possono richiedere l'ascolto delle registrazioni delle sedute consiliari.**
3. **Le registrazioni audio sono conservate a cura dell'Ufficio di Segreteria su supporto magnetico o anche su altri supporti informatici.**
4. **Gli interventi non comprensibili non vengono trascritti e sarà riportata la dicitura "Intervento non trascrivibile".**
5. **Su richiesta autorizzata del Presidente, gli interventi possono essere allegati in forma scritta ed allegati verbale.**
6. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.
7. I verbali sono depositati a disposizione dei Consiglieri che possono prendere visione all'Ufficio di Segreteria.
8. Quando un Consigliere, in sede di approvazione, lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni.
9. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale e di norma non possono essere richieste modifiche di interventi altrui.
10. I verbali sono firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano fra i presenti e dal Segretario.

(Articolo modificato con delibera di CC n. 5 del 07/03/2019)

Art. 51

VERBALI DI SEDUTA SEGRETA

1. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone.

Art. 52

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia.
2. Esso entra in vigore alla scadenza della sua pubblicazione per giorni 15 all' Albo Pretorio dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

ART. 1.....	1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	
ART. 2.....	1
INTERPRETAZIONE E DIFFUSIONE.....	
ART. 3.....	2
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.....	
ART. 4.....	2
DIRITTI DEI CONSIGLIERI.....	
ART. 5.....	2
INFORMAZIONE AI CONSIGLIERI.....	
ART. 6.....	3
DIRITTO DI VISIONE.....	
ART. 7.....	3
RILASCIO DI COPIE ATTI E DOCUMENTI.....	
ART. 8.....	4
RESPONSABILITA' E RIMEDI.....	
ART. 9.....	4
NORME COMUNI.....	
ART. 10.....	4
DOVERI DEI CONSIGLIERI.....	
ART. 11.....	5
ASTENSIONE.....	
ART. 12.....	5
RAPPRESENTANZA.....	
ART. 13.....	5
DECADENZA, RIMOZIONE, SOSPENSIONE.....	
ART. 14.....	6
DIMISSIONI.....	
ART. 15.....	6
GRUPPI CONSILIARI.....	
ART. 16.....	7
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.....	
ART. 17.....	7
COMMISSIONI CONSILIARI.....	
ART. 18.....	8
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.....	
ART. 19.....	8
COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.....	
ART. 20.....	9
CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI.....	
ART. 21.....	9
RIUNIONI DELLE COMMISSIONI.....	
ART. 22.....	10
LUOGHI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	
ART. 23.....	10
CONVOCAZIONI	
ART. 24.....	10
ORDINE DEL GIORNO.....	
ART. 25.....	11
AVVISO DI CONVOCAZIONE.....	
ART. 26.....	11
AVVISO PUBBLICO.....	

ART. 27.....	12
APERTURA DI SEDUTA E MANCANZA DEL NUMERO LEGALE.....	
ART. 28.....	12
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.....	
ART. 28 Bis	
DIRETTA STREAMING - REGISTRAZIONE AUDIO VIDEO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI"	
ART. 29.....	13
ADUNANZE APERTE.....	
ART. 30.....	13
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.....	
ART. 31.....	13
COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI.....	
ART. 32.....	14
COMPORAMENTO DEL PUBBLICO.....	
ART. 33.....	14
UFFICIO DI PRESIDENZA.....	
ART. 34.....	15
ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE.....	
ART. 35.....	15
ORDINE DELLA SEDUTA.....	
]ART. 36.....	16
NORME PER LA DISCUSSIONE.....	
ART. 37.....	16
MOZIONE D'ORDINE E FATTO PERSONALE.....	
ART. 38.....	17
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI.....	
ART. 39.....	17
DICHIARAZIONE DI VOTO.....	
ART. 40.....	17
RESPONSABILITÀ.....	
ART. 41.....	18
NORME COMUNI.....	
ART. 42.....	18
INTERROGAZIONI.....	
ART. 43.....	19
MOZIONI.....	
ART. 44.....	19
QUESTION TIME (INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA).....	
ART. 45.....	19
MODI DI VOTAZIONE E GENERALITÀ.....	
ART. 46.....	20
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE.....	
ART. 47.....	20
CONTROPROVA.....	
ART. 48.....	20
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO.....	
ART. 49.....	20
ESITO DELLA VOTAZIONE.....	
ART. 50.....	20
FORMA E CONTENUTO.....	
ART. 51.....	21
VERBALI DI SEDUTA SEGRETA.....	
ART. 52.....	21
ENTRATA IN VIGORE.....	